



CITTA' di TORINO
Divisione Infrastrutture e Mobilità
Direzione Suolo
Settore Ponti e Vie d'Acqua

Piazza San Giovanni, 5 telefono 011/4422312 fax 011/4433239 e-mail giorgio.gilli@comune.torino.it

OGGETTO DEI LAVORI

MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEI FLUVIALI E CANALI IRRIGUI

ANNO 2012

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile del procedimento

Ing. Giorgio MARENGO

Il Progettista

Geom. Giorgio GILLI

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Capitolato Speciale d'Appalto.
- Articolo 2. Ammontare dell'appalto.
- Articolo 3. Corrispettivo.
- Articolo 4. Domicilio dell'Appaltatore.
- Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.
- Articolo 6. Direttore di cantiere.
- Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.
- Articolo 9. Penali.
- Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.
- Articolo 11. Oneri a carico dell'Appaltatore.
- Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione.
- Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.
- Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.
- Articolo 15. Anticipazioni dell'Appaltatore.
- Articolo 16. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.
- Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.
- Articolo 19. Controlli e verifiche.
- Articolo 20. Conto finale dei lavori.
- Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.
- Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.
- Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.
- Articolo 24. Riserve e accordi bonari.
- Articolo 25. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 26. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 27. Subappalti e subcontratti.
- Articolo 28. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.
- Articolo 29. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 30. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
- Articolo 31. Danni cagionati da forza maggiore.
- Articolo 32. Documentazioni da produrre.
- Articolo 33. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

PARTE II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE DELLE OPERE

- Articolo 34. Oggetto dell'appalto
- Articolo 35. Ammontare dell'appalto – affidamento delle opere
- Articolo 36. Elenco prezzi – fatture – liquidazione dei corrispettivi
- Articolo 37. Designazione delle opere
- Articolo 38. Opere esclusive e riservate
- Articolo 39. Maestranze e mezzi d'opera
- Articolo 40. Turno di guardia festivo
- Articolo 41. Presa visione del progetto e dei luoghi

PARTE III – DISPOSIZIONI TECNICHE - ESECUZIONE DELLE OPERE

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Articolo 42. Materiali in genere

Articolo 43. Cementi, conglomerati cementizi, materiali ferrosi

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 44. Scavi subacquei

Articolo 45. Rimozioni, scavi, trasporti, riempimenti

Articolo 46. Calcestruzzi

Articolo 47. Casserature

Articolo 48. Armature metalliche

Articolo 49. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Articolo 50. Andamento dei lavori

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ED IL MODO DI VALUTARE I LAVORI

Articolo 51. Soggezione ad altri capitoli

Articolo 52. Documenti che fanno parte del contratto

Articolo 53. Contabilizzazione degli oneri di sicurezza

Articolo 54. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Articolo 55. Norme antinfortunistiche - Richiami in materia di sicurezza dei lavori - Protocollo d'Intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino

Articolo 56. Lavori su sedimi aperti al pubblico transito

Articolo 57. Lavori su aree verdi, parchi, giardini e alberate

Articolo 58. Tassa di occupazione di suolo pubblico

Articolo 59. Documenti contabili e riserve dell'appaltatore

Articolo 60. Penalità

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Articolo 61. Misurazione delle opere

Articolo 62. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi degli artt. 137 e 184, comma 3 RG.

3. Fanno altresì parte del contratto e del presente atto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 2. Ammontare dell'appalto.

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

Tali importi sono così definiti, oltre IVA di legge:

a) Euro **120.062,38** per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;

b) Euro **3.700,00** per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

2. Il presente CSA - Parte II – Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell'art.118, comma 2 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi ex art. 3.1 lett. l) del RG, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

4. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice ed art. 43, comma 7 RG, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi contrattuale allegato al Contratto d'Appalto ex art. 137 R.G., con applicazione del ribasso di gara, costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

Articolo 3. Corrispettivo.

1. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo quanto richiamato e definito nel presente atto.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto d'appalto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, commi 3 e 3 bis del Codice.

3. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice e degli artt.134 e 135 RG e 10,11 e 12 del CG.

4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere in via prioritaria all'utilizzo dei prezzi unitari desunti dall' Elenco Prezzi della Stazione Appaltante (E. P. Regione Piemonte, come adottato dalla Città di Torino con apposito provvedimento deliberativo) di riferimento per l'appalto ed in subordine alla formazione di nuovi prezzi desunti da prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell'offerta (v.d. art. 163, c. 1 lett. c) RG.

5. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della lavorazione, ai sensi dell'art.179 RG, i prezzi della relativa manodopera s'intendono quelli del contratto provinciale del lavoro (paga + oneri) in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento all'Elenco prezzi della Regione Piemonte, come adottato dalla Città e vigente al momento dell'esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto.

Articolo 4. Domicilio dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle persone che possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 106, comma 3 RG, che dev'essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d'appalto.

Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.

1. La Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 3.1b del Capitolato Generale, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art. 3 CG.

3. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Articolo 6. Direttore di cantiere.

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal Codice, dal RG e dal CG all'Appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG.

2. L'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui all'art. 153 e segg. RG.

2. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 11, comma 12 del Codice, nonché degli artt. 153 commi, 1 (secondo periodo) e 4 e 154 comma 3 RG, pendente la stipula del contratto. In tale caso, il verbale di cui all'art. 106, comma 3 RG, dovrà essere sottoscritto dalle parti antecedentemente alla predetta autorizzazione.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **365 (trecentosessantacinque)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 3 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale ai sensi dell'articolo 154, comma 6 RG. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte II – Disposizioni Speciali.

5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l'articolo 154, comma 7 RG. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

6. In caso di consegna parziale, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dal RG (artt. 154, comma 7 e 158).

7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 199 RG, redigendo apposito verbale.

8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159, comma 13 RG.

9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 159, comma 14 RG.

10. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città, si applicherà l'art. 153, commi 8 e 9 RG.

Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.

1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) costituente parte integrante del contratto, che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10 RG) che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente atto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell'immobile affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 26.

In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

5. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 CG.

6. La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 9. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale ex art. 145, comma 3 RG.

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato nel CSA – Parte II - Disposizioni Speciali, in proporzione all'importo di queste ex art. 145, comma 5 RG.

3. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3 RG, l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto di cui all'articolo 145, comma 4 RG e 136 del Codice...

4. Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, le spese di assistenza di cui all'art. 229 comma 2b RG.

5. Le penali di cui al comma 1 verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno applicate con deduzione direttamente sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.

6. Si applicano in ogni caso le norme dell'art. 145 RG.

7. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dagli artt.158 e 159 RG, con le modalità ivi previste.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 159 RG.

4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità degli articoli 158, comma 7 e 159, comma 7 RG. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 159 RG, si applica la disciplina dell'art. 160 RG.

6. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 159, commi 8, 9 e 10 RG.

Articolo 11. Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Si intendono in ogni caso a carico e spesa dell'appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri espressamente previsti all'art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.

2. L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art. 6 precedente.

4. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 4 e 5 RG, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009_09655/029 del 22.12.2009.

In particolare l'appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR, e di manlevare pertanto la Città dall'eventuale corresponsabilità ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici, nonché dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.

Il mancato rispetto di quanto sopra specificato configura "violazione grave" ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

5. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 32 e 33, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente appaltante.

6. L'appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98) che sarà poi necessario presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata all'ottenimento del C.P.I., all'autorizzazione ASL, dell'agibilità,ecc... entro 30 gg dall'ultimazione del singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo art.13.

7. Spetta altresì all'Appaltatore l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.

Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione.

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.

2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale (art. 184, comma 3 RG)e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto già indicato al precedente art. 3, comma 5 e all'art. 15 del presente atto.

5. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

6. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione / certificazione:

A – ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa documentazione;

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione dell'esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore;

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione dell'esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere

acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della loro esecuzione;
- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai precedenti punti A – B – C.

Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 33 commi 3 e 4.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180, comma 5 RG.

3. Ai sensi dell'art. 180, comma 6 RG, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 18 CG.

Articolo 15. Anticipazioni dell'Appaltatore.

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 186 RG, si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Città e trasmesse all'Appaltatore, che avrà l'obbligo di pagare entro 15 giorni.

All'importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l'interesse annuo legale vigente, quale rimborso delle spese anticipate, con le modalità di cui all'art. 67 del Capitolato Generale degli Appalti Municipali.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà comunque superare il 5% dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che l'appaltatore vi consenta.

Articolo 16. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Città ai sensi dell'art. 161, commi 9 e 10 RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice

2. Qualora la Città, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art. 132 del Codice, ad esse saranno applicate le norme degli artt. 161 e 162 RG.

3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 3; la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.

1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo minimo previsto per ciascun SAL, ai sensi dell'art. 141, comma 3 RG.

2. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

3. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice, con le modalità di cui agli art. 141, comma 9 del Codice ed artt. 235 e 124 RG, previa verifica del DURC ex art. 4 RG e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 29, comma 3. Qualora il relativo DURC risultasse negativo si provvederà a trattenere l'importo del saldo medesimo sino ad avvenuta regolarizzazione contributiva e, in ogni caso, subordinatamente alla presentazione della polizza stessa. Nel caso in cui l'irregolarità permanga o l'appaltatore non presenti la suddetta polizza, tale somma non verrà svincolata prima che il Collaudo/CRE assuma carattere definitivo, e comunque non prima di due anni dalla data di ultimazione lavori, a tutela di quanto previsto dall'art. 29 L.276/2003 (Legge Biagi).

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.

5. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 4, comma 3 RG.

6. Si rinvia a quanto disposto dall'art. 25 del presente atto relativamente alla presentazione/richiesta del DURC, riferito sia all'Appaltatore sia al subappaltatore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

7. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell'art. 37, comma 11 e 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 27.

8. Nel caso di ritardati pagamenti, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 142 e seg. RG; si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora è da considerarsi comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.

1. L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.

2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 167 RG.

3. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni degli artt. 16 e 17 CG, nonché quelle più specifiche contenute nel presente atto.

4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l'art. 18 CG.

Articolo 19. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 20. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 200, comma 1 RG.

2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell'Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 201 RG.

Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'art. 198 RG.

Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.

1. Ai sensi dell'art. 141 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 RG, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG.

La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 141, comma 3 del Codice, come da deliberazione G.C. 25.11.2008 n. mecc. 200807850/029. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG, ai sensi dell'art. 237 RG, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.

L'esito della verifica risultante dal DURC dev'essere riportato sulla relazione contenuta nel certificato di collaudo/CRE ex art. 229, comma 1 lett.a) RG.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Città; il silenzio della Città protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale all'approvazione formale.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 141, comma 10 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo; resta nella facoltà della Città richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell'art. 141 del Codice e della Parte II, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

2. In caso di ottenimento di DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma, previa contestazione dell'irregolarità e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni dell'affidatario del contratto, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 RG.

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'appaltatore debitamente accertato, si rinvia a quanto previsto agli artt. 136 e seguenti del Codice e 146 RG.

4. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., l'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto, previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro, come previsto dal successivo art. 26;
- b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008;
- c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex art.135, comma 1 bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., l'Amministrazione ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

6. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

7. E' fatto salvo il diritto di recesso della Città sensi degli artt. 1671 C.C. e 134 del Codice.

Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui all'art. 4 D.Lgs. 490/94, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso.

8. L'appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 10, secondo quanto previsto dall'art. 153 RG.

Articolo 24. Riserve e accordi bonari.

1 Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dal RG, in particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso.

2. Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell'importo contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 240 del Codice relativamente all'Accordo bonario. In ogni caso, ex art. 240 bis, comma 1 bis del Codice, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati precedentemente verificati ai sensi dell'art.112 del Codice e del RG, ivi compresi quelli relativi alle varianti e/o ulteriori opere, sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 16, comma 3.

3. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la costituzione della commissione e la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile unico del procedimento ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 240 del Codice.

4. Le riserve saranno formulate dall'Appaltatore con le modalità e nel limite del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis del Codice e del RG.

Articolo 25. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, ex art. 4 RG.

2. E' altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del Codice ed dall'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008; in particolare è tenuto a quanto disposto al precedente art. 11, comma 4 secondo periodo.

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva in capo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Città procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Città provvederà altresì ad avvisare gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento all'Impresa delle somme

accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi contributivi da parte degli Enti preposti.

4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedersi secondo i disposti dell'art. 5 RG..

5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa come da precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

Articolo 26. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice, è tenuto a depositare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Città, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008;
- b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo.
- d) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).

2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Città in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008.

3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008; in particolare dovrà esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dall'art.90 ed allegato XVII di tale decreto, quali iscrizione camera CCIAA, documento di Valutazione dei Rischi di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, DURC in corso di validità, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno ex art. 135, comma 1 del Codice.

6. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 27. Subappalti e subcontratti.

1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche degli artt. 108,109 e 170 RG, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice; pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori. In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7 RG.

3. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 25, comma 3, tenuto comunque conto di quanto disposto all'art. 6 commi 3 e 5 RG.

4. Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte consecutive, la stazione appaltante, previa contestazione al subappaltatore e assegnazione di un

termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione prevista al comma 1, e provvede a segnalare il fatto all'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 secondo periodo RG, disponendo altresì l'allontanamento dal cantiere delle maestranze impiegate in tale subappalto.

5. Nella fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al subappaltatore), la Città non procederà all'emissione del certificato di pagamento nei confronti dell'appaltatore, finchè costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell'art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata dal subappaltatore, con l'indicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per rispettiva competenza.

6. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l'appaltatore è successivamente tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture. La Città non risponde dei ritardi imputabili all'appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s'intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, la Città procederà secondo le modalità di cui al precedente art. 25, in quanto compatibile.

7. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 11, ultimo periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

Articolo 28. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all'Appaltatore non produce effetto nei confronti della Città, se non disposta con le modalità di cui all'art. 116, comma 1 del Codice.

2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice.

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa è altresì regolata dall'art. 117 del Codice e dagli artt. 3.3 e 3.4 CG.

Articolo 29. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Città abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori opere/varianti.

2. Tale garanzia sarà svincolata con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 123, comma 1 RG.

3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, riportate su tale cauzione, dovranno essere autenticate dal Notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Articolo 30. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 165 RG.

2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell' art. 125, comma 1 RG.

3. Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori ex art. 125, comma 1 RG.

4. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall'art. 129, comma 1 del Codice e dall'art. 125 RG, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.

Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge, dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1 - OPERE € 123.762,38;
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 500.000;
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 1.000.000,00;
- RC di cui al precedente punto 3) € 500.000.

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

5. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

6. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Articolo 31. Danni caigionati da forza maggiore.

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell'art. 166 RG.

Articolo 32. Documentazioni da produrre.

1. L'Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- cauzione definitiva ex art. 29
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) ex art. 26
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 33. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. . Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'Appaltatore è altresì soggetto alle norme del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali (C.C. 06/07/1964 Pref. Div. 4^a n. 6280/9144) per le parti non in contrasto con la normativa vigente in materia di LL.PP.

4. Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e nel Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati tipo:

- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art. 13;
- Capitolato per l'appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);
- Capitolato speciale di appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015);
- Capitolato Generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).

5. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006, approvate con deliberazione della Giunta Comunale in data 03.11.2009 mecc. 2009 07137/126, esecutiva dal 20.11.2009.

6. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n.mecc. 2009-09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Città in data 04.02.2010.

PARTE II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 34. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle provviste e dei lavori occorrenti e la fornitura di mano d'opera in economia, per la manutenzione e la pulizia dell'alveo del fiume Po, dei corsi d'acqua cittadini, dei rivi collinari e dei canali irrigui, nel territorio comunale o in carico al Settore Ponti e Vie d'Acqua o ai Settori tecnici della Città di Torino, per l'anno 2012.

Nel tratto del fiume Po a monte della diga Michelotti fino quasi al confine con il comune di Moncalieri, l'effetto di deposito della componente limosa del materiale trasportato in sospensione dalla corrente e della geometria della sezione con minor battente d'acqua, determinano alcune conseguenze di tipo ambientale e visivo:

- una ridotta profondità del fiume che, con portate scarse, rende più torbida l'acqua e difficoltosa la navigazione, mentre nel caso di eventi di piena, anche modesti, favorisce il pericolo di esondazioni;
- una facilità alla proliferazione delle piante acquatiche e della vegetazione in alveo, specie con temperature più elevate e maggiore insolazione.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle diverse manifestazioni programmate per la stagione estiva sul fiume Po, aumentare la fruibilità del corso d'acqua e limitare il ripetersi degli inconvenienti sopra citati senza vanificare, nel contempo, quanto già fatto nel passato, si ritiene opportuno predisporre un nuovo intervento, tecnicamente simile ai precedenti e comprendente:

- a) la rimozione, il sezionamento, il carico e il trasporto a rifiuto delle piante sommerse e delle ramaglie, o parti di esse, giacenti in alveo e trasportate dalla corrente contro le pile dei ponti cittadini, specialmente in occasione di eventi di piena;
- b) la "movimentazione" del materiale sedimentato nei punti critici, in modo da agevolare, per quanto possibile, la navigazione turistica, sportiva e da diporto;
- c) le opere di difesa spondale e protezione dei manufatti esistenti che rivestono carattere di urgenza;
- d) gli interventi particolari per eventi anomali che coinvolgano l'alveo e/o le sponde;
- e) lavori sui ponti e/o passerelle, in pietra o simili: rimozione manuale di lastre per risanamento cunicoli o sostituzione di lastre rotte sui marciapiedi;
- f) lavori di risanamento manufatti: trattamento protettivo di calcestruzzo su ponti;
- g) lavori di manutenzione e sostituzione di parapetti e ringhiere di ponti.

Per i corsi d'acqua cittadini Torrente Stura di Lanzo, Torrente Dora Riparia, Torrente Sangone, per i rivi collinari e per i canali irrigui, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere date dalla Direzione Lavori, detti lavori comprenderanno oltre agli interventi descritti ai punti precedenti, anche i seguenti (elenco indicativo):

- h) pulizie lungo le sponde, all'interno dell'alveo ed in corrispondenza dei manufatti presenti sui canali e sui rivi da materiali arborei, materiali vari e di rifiuto con rimozione, carico, scarico e trasporto a discarica;
- i) manutenzione dei manufatti e delle opere di presa e di manovra presenti sui canali e sui rivi;
- j) manutenzione e/o realizzazione di rete di raccolta delle acque meteoriche;
- k) interventi di potatura, spalcatura, abbattimento e messa a dimora di esemplari arborei;
- l) esecuzione di rilievi plano-altimetrici delle sezioni degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua, esecuzione di analisi granulometriche e chimiche di terreni e materiali;
- m) interventi di risanamento conservativo di strutture in c.a. e c.a..p.

Articolo 35. AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO DELLE OPERE

a) L'importo complessivo dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza posto a base di gara per la realizzazione di tutte le opere conformemente a quanto previsto in oggetto ammonta a € 123.762,38, oltre I.V.A. di legge, di cui € 120.062,38 per opere soggette a ribasso ed € 3.700,00 per costi per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

Gli importi relativi alle categorie omogenee di lavorazioni che compongono l'appalto sono riportati, indicativamente, nel prospetto di seguito riportato:

categoria OG8: € 109.298,28;
categoria OG3: € 10.764,10.

b) L'appalto di cui all'oggetto ammonta a € 123.762,38, come risulta dal seguente prospetto:

Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	120.062,38
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.700,00
Importo Totale dell'Appalto	€	123.762,38
I.V.A. 20% sull'importo totale dell'Appalto	€	24.752,48
Incentivo per la progettazione (1,2%)	€	1.485,15
Importo complessivo dell'opera da finanziare	€	150.000,00

- c) Categoria prevalente richiesta OG 8;
d) Affidamento delle opere: asta pubblica.

Articolo 36. ELENCO PREZZI – FATTURE – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

I prezzi da impiegarsi per la contabilizzazione ed il pagamento dei lavori a misura oggetto del presente Appalto sono quelli dell'Elenco Prezzi per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte edizione dicembre 2010, adottato dalla Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale.

Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 136 RG, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall' Elenco Prezzi della Stazione Appaltante (E. P. Regione Piemonte, come adottato dalla Città di Torino con apposito provvedimento deliberativo) di riferimento per l'appalto (vedi art. 136, comma 1, lett. a, RG), o, in subordine, prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell'offerta (vedi art. 136, comma 1, lett. c, RG).

La Direzione lavori potrà ordinare direttamente a Ditte specializzate la fornitura e posa di materiali, o pezzi speciali, e ciò in parziale deroga a quanto già previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale approvato con deliberazione 30/10/1943 (Pref. 16/12/1943), trasmettendo poi le fatture all'Impresa assuntrice dei lavori, la quale ha l'obbligo di pagarle alle Ditte suddette entro quindici giorni.

L'importo delle singole fatture, che dovranno essere regolarmente quietanzate, sarà portato in contabilità quale rimborso di somme anticipate dall'Impresa.

Spetta all'Impresa stessa un interesse del 6%, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 633/72, sull'importo liquidato su ogni singola fattura quietanzata.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'appaltatore, senza limite per quanto riguarda il loro importo unitario, non potrà però superare complessivamente il 5% dell'importo dell'appalto (art 67 del Capitolato Generale di Condizioni per gli appalti Municipali C.C. 6/7/1964, n. 1063) a meno che l'appaltatore non acconsenta a superare tale limite.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 50.000,00 previa verifica del DURC secondo quanto previsto dall'articolo 25.

Articolo 37. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto, oltre a quanto già indicato al precedente articolo 34 possono riassumersi come di seguito specificato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione Lavori:

Opere a misura

- rimozione, taglio, carico e trasporto con conferimento in discarica di piante, ramaglie materiali vari e di rifiuto giacenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi collinari e canali irrigui;
- movimentazione in alveo del materiale sedimentato con ritombamento nelle depressioni;
- interventi particolari per eventi anomali che coinvolgano l'alveo e/o le sponde;
- eventuale formazione di rampe di accesso in alveo e relative isole di lavoro.

Articolo 38. OPERE ESCLUSIVE E RISERVATE

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportuna nell'interesse della buona riuscita e nella economia dei lavori, come pure di stabilire l'ordine di precedenza dei medesimi, senza che l'impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Città si riserva la facoltà di far eseguire lavori da proprie squadre di operai e di mantenere, anche in modo continuo, squadre di lavoratori ad economia e macchinari, nonchè di servirsi di altre ditte per eseguire quei lavori che crederà di sua convenienza senza alcuna limitazione della natura, ubicazione, durata e importo e senza che l'appaltatore abbia diritto ad elevare per questo eccezioni, reclami o richiesta di indennità.

L'impresa sarà tenuta a provvedere tempestivamente tutto il materiale e personale che le fosse richiesto per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 39. MAESTRANZE E MEZZI D'OPERA

L'Impresa aggiudicataria, per l'esecuzione delle lavorazioni, dovrà disporre delle seguenti attrezzature minime:

- n° 1 rimorchiatore fluviale della potenza non inferiore a 50 cv;
- n° 1 barca o motoscafo della potenza non inferiore a 15 cv;
- n° 1 autocarro ribaltabile della portata non inferiore a 80 q.li;
- n° 1 braccio idraulico con barra falciante per taglio piante acquatiche, da montare sulle imbarcazioni;
- n° 1 autocarro dotato di braccio idraulico a tre o più snodi con "ragno", operante anche in negativo sotto ai ponti, per interventi di rimozione tronchi e ramaglie;
- n° 2 motoseghe con lama non inferiore a cm. 45;
- n° 1 barca fluviale tipo catamarano della potenza non inferiore a 100 cv;
- n° 1 pala meccanica della potenza non inferiore a 50 cv;
- n° 1 escavatore cingolato con benna della capacità non inferiore a 1 mc;
- n° 2 gruppi di pompe idrovore con potenza non inferiore a 20 cv.

Inoltre, il numero delle maestranze da adibire ai singoli interventi costituenti l'appalto dovrà essere proporzionale all'importo dei medesimi.

L'impresa è tenuta a disporre di un magazzino attrezzato per gli interventi manutentivi di cui al presente capitolato, ubicato nel territorio cittadino o fuori di esso purchè ad una distanza non superiore a km. 15 dal confine cittadino oltre ad un recapito telefonico continuo per gli ordini di intervento urgenti od improvvisi.

Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà fornire, qualora fosse richiesto, e comunque non oltre un'ora in caso di urgenza, il personale o i mezzi sopraindicati senza accampare scusanti di sorta per eventuali carenze. Qualora la Ditta aggiudicataria non sia in grado di fornire contemporaneamente tutto il personale o i mezzi d'opera prima elencati, per ogni persona o mezzo mancante verrà applicata una penale di € 105,00 al giorno.

Nei casi di assoluta urgenza l'ordine di esecuzione dei lavori e delle provviste potrà essere dato verbalmente o telefonicamente, salvo a tradurlo al più presto per iscritto. In tali eventualità l'intervento dell'impresa dovrà essere immediato, anche di notte, a tal fine la ditta dovrà disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, sempre reperibili, nonchè di un'adeguata scorta di materiali per le necessità di un impiego immediato.

L'impresa non potrà accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi sull'inizio e sulla ultimazione dei singoli lavori ordinati, ivi compreso il fatto di avere personale e mezzi già impegnati nell'esecuzione di altre opere ordinate in precedenza.

L'impresa sarà ritenuta responsabile di eventuali danni diretti o indiretti a persone e/o cose che si verificassero in conseguenza del ritardato intervento.

Articolo 40.TURNO DI GUARDIA FESTIVO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire tra le ditte deliberatarie, un turno di guardia festivo durante il quale le ditte stesse dovranno avere un recapito telefonico continuo, per gli ordini

improvvisi e dovranno tenere a disposizione un congruo numero di operai, attrezzature e mezzi per l'esecuzione di eventuali lavori di pronto intervento.

Tale servizio di guardia verrà compensato unicamente con il pagamento delle eventuali prestazioni effettivamente svolte, intendendosi compreso nel prezzo dell'appalto ogni altro onere che dovesse derivare alla ditta per la reperibilità e disponibilità del personale.

Pertanto, per i pagamenti suddetti le ditte interessate dovranno presentare, presso il Settore Tecnico Ponti e Vie d'Acqua dei LL.PP. regolare nota giustificativa entro e non oltre il quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato effettuato il turno di guardia, preventivamente vistata dal Tecnico Municipale Responsabile del servizio.

Il turno di cui sopra sarà stabilito tra le ditte aggiudicatrici delle opere di ordinaria manutenzione dei LL.PP., a partire dal primo giorno festivo del periodo d'appalto.

Articolo 41. PRESA VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI

Per partecipare alla gara l'Impresa dovrà prendere visione del progetto e dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, in modo da poter espletare, in modo autonomo, tutte le operazioni ritenute opportune al fine di effettuare un'attenta ed approfondita valutazione tecnico-economica dei lavori da eseguire.

PARTE III – DISPOSIZIONI TECNICHE - ESECUZIONE DELLE OPERE

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 42. MATERIALI IN GENERE

I materiali in genere occorrenti per la costruzione dell'opera proverranno da quella località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti di buona qualità e rispondano a tutte le condizioni previste dalle vigenti norme di legge in materia, oltre ai requisiti appresso indicati.

Art. 43. CEMENTI, CONGLOMERATI CEMENTIZI, MATERIALI FERROSI

a) Cementi e conglomerati cementizi

I cementi, i conglomerati cementizi ed i leganti idraulici, da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma del D.M. 14/01/1966 n. 744, parzialmente modificato dal D.M. 3/06/1968 e D.M. 16/06/1976, nonché a quelle della Legge 5/11/1971 n.1086 e D.M. 9/01/1996 ed alle norme del C.N.R., edizione 1961, "Norme per l'accettazione dei leganti idraulici", tenendo conto degli aggiornamenti normativi nel settore delle costruzioni (Norme Tecniche per le Costruzioni – D.M. 14/01/2008) e delle voci di prezzo redatte in conformità alle norme di settore UNI – EN 206-1 "Calcestruzzo – specificazione, prestazione, produzione e conformità" e UNI 11104 documento di applicazione nazionale della precedente norma UNI – EN 206-1.

b) Materiali ferrosi

Gli acciai da cemento armato ordinario debbono essere a qualità controllata in stabilimento. Per tutto quanto attiene ai requisiti di detti acciai, al loro controllo e alle condizioni della loro accettazione, valgono i disposti del D.M. 09/01/1996 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche". In particolare, all'atto della posa in opera, gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali visibili, pieghe.

E' tollerata un'ossidazione che scompaia totalmente mediante sfregamento con un panno asciutto. Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento. Non dovranno porsi in opera armature ricoperte da sostanze che possano ridurre sensibilmente l'aderenza al conglomerato.

c) Massi di pietra

I massi di pietra da impiegarsi, provenienti da cave, saranno di roccia viva spaccata, non geliva, a grana compatta ed ognuno mondo da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, privi di screpolature, venature ed interclusioni di sostanze estranee con particolare riferimento a sostanze talco-amiantose.

Detti massi dovranno avere un peso non inferiore a q.li 10 per l'80% del materiale impiegato ed un peso non inferiore a q.li 5 per il rimanente 20%.

d) Lastre di pietra di Luserna

Le lastre di pietra da impiegarsi, provenienti da cave, saranno di forma rettangolare, profilate a spigoli vivi, dello spessore di cm. 10/12, spianate e lavorate ed esenti da piani di sfaldamento e screpolature.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 44. SCAVI SUBACQUEI

Le operazioni di ricalibratura degli alvei dei fiumi e torrenti, dovranno procedere nel seguente modo:

- consegna dei capisaldi ed individuazione e materializzazione delle sezioni progettuali di scavo e di riporto;
- delimitazione e/o protezione a mezzo di boe e idonea segnaletica per porre il cantiere in sicurezza;
- scavo di sbancamento in acqua eseguito con l'utilizzo di idonei natanti regolarmente autorizzati, provvisti di regolare dotazione di bordo, manovratori abilitati e ogni altro onere occorrente compreso,

altresì, il carico, il trasporto del materiale esclusivamente entro l'alveo con i mezzi ritenuti più idonei dall'Impresa esecutrice.

Completate le operazioni di scavo la Direzione Lavori procederà ad una nuova misurazione delle sezioni e, di conseguenza, alla contabilizzazione dei lavori sulla base dei mc. di materiale "movimentato".

L'Amministrazione si riserva il diritto di affiancare al personale dell'Impresa propri Assistenti per il controllo delle operazioni di scavo (compreso il volume e la natura dei materiali estratti) i quali dovranno essere dotati, a cura e spese della Ditta appaltatrice, di idonei giubbotti salvagente e di quant'altro occorra a garantirne l'incolumità.

Sarà anche onere dell'Impresa mettere a disposizione della Direzione Lavori un'imbarcazione con motorizzazione non inferiore a 15 cv per eventuali ricognizioni e controlli.

Art. 45. RIMOZIONI, SCAVI, TRASPORTI, RIEMPIMENTI

Per le opere relative agli scavi ed ai riempimenti si dovranno rispettare le norme tecniche contenute nello specifico D.M. 11/03/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

a) Rimozioni

Tutto il materiale recuperabile, se non rimosso dai Settori competenti, dovrà essere asportato con debita cura e posto a disposizione degli Uffici Tecnici interessati oppure trasportato nei siti dagli stessi indicati.

b) Scavi

Nell'esecuzione degli scavi dovranno osservarsi le migliori regole d'arte in correlazione alla natura ed alle condizioni dei terreni che si incontreranno.

I lavori dovranno essere condotti con la massima cautela e regolarità in modo da prevenire ed impedire ogni scoscendimento di materie; pertanto, l'Assuntore dovrà di sua iniziativa prendere tutte le misure necessarie e provvedere a sbadacchiature e puntellamenti secondo i dispositivi migliori.

Sono ad esclusivo carico dell'Impresa tutti quei provvedimenti atti a garantire la totale sicurezza sia degli operai che dei terzi, nonché l'integrità dei manufatti esistenti in superficie e nel sottosuolo (fognature e altri servizi di pubblica utilità) oltre a quelli per evitare danni di qualsiasi genere.

I lavori di scavo dovranno essere eseguiti in modo che l'opera risulti secondo le sezioni indicate in progetto, a sezione piena o per fasi successive secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.

c) Trasporti

I materiali di risulta degli scavi saranno sempre di esclusiva proprietà della Città e, se ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, utilizzati per i riempimenti.

I materiali non utilizzati dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche.

d) Riempimento degli scavi su sedi stradali

Il riempimento degli scavi dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale), corrispondente alle prescrizioni tecniche adottate dalla Città e secondo le modalità esecutive ivi contenute.

Se il riempimento è fatto con materiale proveniente dallo scavo, si dovrà scegliere solo il materiale idoneo alla formazione del sottofondo stradale.

Dovrà essere realizzato poi uno strato superficiale di riempimento di circa 10 cm., costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare (terra stabilizzata, cls. bituminoso, o cementizio, ecc.).

La colmataura dovrà essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante.

In presenza di pavimentazione stradale, ultimato il riempimento, si dovranno trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori.

Qualora si verificassero assestamenti o cedimenti a causa dei lavori eseguiti, all'Impresa verrà addebitata, oltre alle spese che la Città dovrà sostenere per la regolarizzazione del piano stradale, una penalità per inosservanza alle prescrizioni emanate, proporzionale alla superficie della manomissione, il tutto valutato in € 11,00 al mq.

e) Trattamento delle terre e delle rocce da scavo

La normativa a riguardo delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.. Si definisce terra e roccia da scavo il suolo proveniente da attività di scavo privo di sostanze pericolose contaminanti e/o materiale ultroneo (materiale plastico, macerie, cls, metalli, ...).

Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).

Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:

- attuare l'attività di recupero rifiuti ai sensi degli Artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- applicare gli Artt. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione) e 186 (riutilizzo presso terzi siti) D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

CONFERIMENTO PRESSO CENTRO AUTORIZZATO

Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario:

- individuare un centro autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo (CER 170504);
- individuare l'eventuale deposito temporaneo presso cantiere di produzione (non deve superare i 3 mesi o i 20 mc);
- il trasporto deve essere effettuato da ditte iscritte all'Albo Gestori Ambientali o dell'impresa previa richiesta all'Albo per il trasporto in conto proprio;
- emettere Formulario di Identificazione per il trasporto.

Prima dell'inizio delle operazioni di scavo il centro autorizzato prescelto deve essere comunicato al Comune di Torino per le necessarie verifiche.

Per il conferimento a discarica del materiale questo dovrà obbligatoriamente essere sottoposto a caratterizzazione ed analisi ai sensi del Decreto Ministeriale 03/08/2005 "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"; lo stesso materiale dovrà inoltre essere classificato ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti".

Tutti gli oneri inerenti la campionatura e l'esecuzione delle suddette caratterizzazioni ed analisi sono interamente a carico dell'appaltatore.

RECUPERO RIFIUTI (ARTT. 214 – 216 D.Lgs. 152/06)

Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediante recupero dei rifiuti la normativa di riferimento è:

- D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;
- D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Artt. 214 – 216
- Regolamento procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22 febbraio 1997 n. 22 approvato con D.C.P. 220732/2001 del 20/12/2001.

L'istanza a procedere secondo tale gestione delle terre e rocce da scavo deve essere rivolta allo Sportello Ambiente della Provincia.

RIUTILIZZO AI SENSI DEGLI ARTT. 185 E 186 D.Lgs. 152/06 E s.m.i.

L'art. 185 prevede che le terre e rocce da scavo non contaminate provenienti dall'attività di scavo possano essere riutilizzate a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate.

L'art. 186 prevede che, alle determinate e verificate condizioni del comma 1 del medesimo articolo, le terre e rocce da scavo possano essere riutilizzate nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti oppure in cicli industriali in qualità di sottoprodotti di cava, ai sensi del comma 1, lett. p, art. 183 D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In data 3 novembre 2009 con deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 200907137/126, esecutiva dal 20 novembre 2009, il Comune di Torino ha adottato il documento "Indicazioni per l'utilizzo

delle terre e rocce da scavo ai sensi degli Artt. 185 e 186 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”, nel quale è previsto che l'applicazione di predette procedure deve essere sottoposta a verifica e successivo parere da parte degli uffici di competenza del Comune di Torino.

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 186 DEL D. Lgs. 152/2006

Tutte le indicazioni, che qui integralmente si richiamano, sono reperibili e scaricabili presso il sito Internet www.comune.torino.it/ambiente/terreroce/index.shtml.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Tutte le indicazioni, che qui integralmente si richiamano, sono reperibili e scaricabili presso il sito Internet www.comune.torino.it/ambiente/terreroce/index.shtml.

ULTERIORI INDICAZIONI PER LA VERIFICA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 186 DEL D. Lgs. 152/2006 NELL'AMBITO DI OPERE SOGGETTO A PERMESSO DI COSTRUIRE O DIA

Tutte le indicazioni, che qui integralmente si richiamano, sono reperibili e scaricabili presso il sito Internet www.comune.torino.it/ambiente/terreroce/index.shtml.

DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE TERRE

All'interno delle aree di cantiere non può entrare alcun carico di terra privo della seguente documentazione di accompagnamento:

- bolla di trasporto, se il terreno è acquisito quale materia prima (es. direttamente dalla cava di produzione);
- bolla di trasporto, se il terreno è acquisito quale materia prima seconda proveniente da impianti di recupero rifiuti;
- formulario di identificazione rifiuti, se il terreno proviene da impianti od attività di recupero rifiuti;
- dichiarazione di riutilizzo della terra da scavo prodotta in altro cantiere, con esclusione dal regime rifiuti;
- documento di trasporto definito in sede di approvazione, ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs. 152/2006, del progetto di recupero terre di scavo, se il terreno proviene da altro intervento edilizio.

Art. 46. CALCESTRUZZI

I calcestruzzi, sia armati che non, impiegati per la riparazione dei manufatti dovranno essere confezionati e gettati in opera in modo che, dopo il disarmo, le superfici che rimangono in vista risultino compatte e non necessitino quindi di regolarizzazione con malta cementizia.

A tale scopo l'impasto dovrà contenere un minimo di acqua e, all'atto del getto, dovrà provvedersi a costipare il conglomerato cementizio in modo da ottenere un getto omogeneo e compatto.

Per il controllo del calcestruzzo saranno prelevati dei campioni dei getti in corso d'opera e, a lavori ultimati o durante il corso dei medesimi, il Direttore dei Lavori potrà ordinare indagini sugli elementi strutturali in calcestruzzo, con metodologie non distruttive, che dovranno essere eseguite da un Laboratorio Universitario Ufficiale a spese dell'Impresa appaltatrice.

La resistenza caratteristica del conglomerato sarà stabilita dalla Direzione Lavori in base all'impiego e alla natura del lavoro a cui è destinato.

In linea di massima detto conglomerato dovrà presentare, a 28 giorni, le seguenti resistenze caratteristiche minime a compressione su provino:

- 1) getti di sottofondo $R_{cK} \geq 10$ N/mm²
- 2) per getti non armati $R_{cK} \geq 20$ N/mm²
- 3) per getti armati $R_{cK} \geq 30$ N/mm²

Nell'esecuzione dei getti, l'Impresa dovrà provvedere all'esaurimento dell'eventuale acqua, sia di falda che di infiltrazione o di qualsiasi altra provenienza, mediante l'impiego, anche continuo, di pompe.

Art. 47. CASSERATURE

Non si fanno particolari prescrizioni circa il tipo dei casseri da usare; essi dovranno però offrire le necessarie garanzie di solidità e di indeformabilità e le superfici del getto dovranno risultare regolari.

Nel caso si utilizzino tavole di legno, queste dovranno essere piallate, di larghezza uniforme e spessore adeguato per sopportare la spinta del getto durante la fase di presa, perfettamente congiunte tra loro e poste in opera a giunti di testa sfalsati.

Nel caso di pannelli, metallici o plastificati, la loro altezza dovrà corrispondere a quella complessiva del getto; la larghezza invece deve essere rapportata al raggio di curvatura delle superfici casserate, in modo che l'angolo diedro formato da due specchiature contigue sia a prima vista irrilevabile.

Per tutti i getti a vista, i casseri di contenimento, oltre ad offrire le necessarie garanzie di solidità e di indeformabilità, dovranno essere accuratamente lavorati.

Art. 48. ARMATURE METALLICHE

La distribuzione dei singoli ferri, del tipo Fe B38K ed Fe B44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, sarà eseguita in maniera uniforme e gli stessi saranno convenientemente distanziati in modo da garantire il perfetto costipamento del calcestruzzo. Le giunzioni dovranno essere fatte possibilmente nei punti di momento nullo, mai nei punti di momento massimo e per una lunghezza pari a 50 diametri.

Al fine di garantire un adeguato copriferro dovranno essere impiegati appositi distanziatori. Essi dovranno consentire un copriferro di almeno 3 cm per le parti contro terra e di 4 cm per le strutture a vista.

Analogamente ai campioni di calcestruzzo, saranno prelevati campioni di ferro ed inviati ad un Laboratorio Universitario Ufficiale per le prove di rito.

Art. 49. LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Tutti gli altri lavori previsti nel prezzo d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, troveranno esecuzione in base ai disegni esecutivi dell'opera secondo le buone regole d'arte e secondo le disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori.

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 50. ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore, nel rispetto delle modalità previste nel piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purchè, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Lo sviluppo dei lavori dovrà tuttavia essere coordinato e concordato con le Ditte eventualmente impegnate nella realizzazione contemporanea di altri interventi nell'ambito del cantiere, in modo da evitare reciproci intralci od interferenze pregiudizievoli al regolare andamento a alla buona riuscita delle opere.

La Direzione Lavori si riserva comunque il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo, o di disporre le modalità esecutive, anche in fasi separate, specialmente in relazione alle esigenze connesse alla navigabilità del corso d'acqua e/o allo svolgimento di manifestazioni culturali e sportive, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire il programma dei lavori prima dell'inizio dei medesimi.

Per l'intero periodo dei lavori dovrà essere assolutamente garantita la navigazione pubblica, sportiva e da diporto.

L'Impresa sarà ritenuta responsabile per ogni e qualsiasi danno che, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, venisse arrecato alle proprietà pubbliche o private, nonchè alle persone, restandone pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il suo Personale preposto alla sorveglianza e direzione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ED IL MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 51. SOGGEZIONE AD ALTRI CAPITOLATI

L'appalto è soggetto, oltre che alle Norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, a quelle del Capitolato Speciale del Civico Ufficio Tecnico per opere di canalizzazione ed analoghe del sottosuolo, articoli 3 e 8 esclusi (per l'art. 8 solo la parte relativa alla trattenuta dell'1%), approvato con deliberazione 30/10/1943 (Pref. 16/12/43 n. 43639), a quelle del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali approvato con deliberazione del 16/07/1964 (Pref. 08/09/1964 n. 6280/9144 G.P.A.), a quelle stabilite nel Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. del 19/04/2000 n. 145 ed a quelle del Regolamento per i contratti della Città di Torino approvato con deliberazione del C.C. in data 7/03/2005 n. 93 (mecc. 200408060/03).

Art. 52. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, il presente Capitolato Speciale.

Sono inoltre a conoscenza dell'Impresa appaltatrice, anche se di fatto non allegate, le seguenti Leggi e Regolamenti facenti parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto:

- Regolamento per l'esecuzione della legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 25/05/1924 n. 827 e s.m.i.;
- Norme e prescrizioni tecniche per l'esecuzione dello strato di fondazione, delle infrastrutture complementari e dei conglomerati bituminosi di diverso tipo, approvate dal C.C. 13/05/1973 e rese esecutive per decorrenza termini il 27/07/1973, nonchè dalla normativa tecnica particolare della Città vigente alla data dell'appalto. Vanno altresì osservate le normative adottate dalla Città in materia di manomissione del suolo e del verde pubblico;
- R.D.1486/1914 (tutela della fauna nel caso di lavori che provocano il prosciugamento di bacini o corsi d'acqua)
- Legge 10/12/1981 n. 741 e s.m.i."ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche";
- Legge 17/02/1987 n. 80: "Ulteriori norme per l'accelerazione delle opere pubbliche";
- Norme in materia di prevenzione infortuni:
D.P.R. 20/03/1956 n. 320
D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.

E' a carico dell'impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai suddetti decreti, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione;

- D.M. 11/03/1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini dei terreni, stabilità dei pendii naturali, prescrizione per la progettazione, esecuzione e collaudo";
- Circolare LL.PP. 24/09/1988 n. 30483: "Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni";
- Regolamento d'igiene, approvato il 21/07/1926; (ultimo aggiornamento 24/05/2004).
- Legge 13/07/1966 n. 615 contro l'inquinamento atmosferico e relativo regolamento;
- Legge 08/07/1986 n. 349, art.2, comma 14, sui limiti massimi di esposizione al rumore;

- Legge 30/03/1971 n. 118, D.P.R. 27/04/1978 n.384, Legge 09/01/1989 n. 13 e D.M. 14/06/1989 n. 236, Legge 05/02/1992 n.104;
- Legge 13/09/1982 n. 646: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27/12/1956 n. 142, 10/12/1962 n. 57, 31/05/1965 n. 575", Legge 23/12/1982 n. 936 e Circolare del Ministero dei LL.PP. in data 09/03/1983;
- Legge 19/03/1990 n. 55: "Nuove disposizioni per prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e relativo regolamento di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 10/01/1991;
- Legge Regionale 21/03/1984 n. 18: "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" e successivo regolamento approvato con D.P.G.R. n. 3791 del 29/04/1985;
- Legge finanziaria 1986 n. 41 del 28/02/1986;
- D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187: "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche";
- CODICE : D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
- D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e s.m.i. "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP";
- D.P.R. 25/01/2000 n. 34 "Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di LL.PP";
- D.M. 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto";
- Regolamento di Polizia Urbana, approvato il 01/04/1996; (ultimo aggiornamento 18/10/2004);
- Osservanza della direttiva delle Commissioni della Comunità Europea n. 659 del 03/12/1991 relativa all'assoluta proibizione dell'impiego di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto);
- Legge n. 257 del 27/03/1992 cessazione dell'amianto.

In particolare, ai sensi dell'art. 18, comma 7, di detta Legge, l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale ed è responsabile in solido dell'osservanza da parte delle imprese subappaltatrici delle norme suddette.

Ai sensi dell'ultimo periodo del 2° comma dell'art. 18 della Legge 55/90, come inserito dal secondo comma dell'art. 22 del Decreto Legge 13/03/1991 n. 76, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 53. CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA

La contabilizzazione dei costi della sicurezza contrattuali a misura verrà effettuata moltiplicando i prezzi unitari (non ribassati) contenuti nel Computo Metrico Estimativo allegato al PSC con le quantità relative alle singole lavorazioni misurate in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa appaltatrice.

La contabilizzazione delle opere a misura incluse in appalto verrà effettuata anche essa moltiplicando le quantità relative alle singole lavorazioni misurate in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa appaltatrice per il prezzo unitario netto offerto dalla stessa impresa in fase di gara.

Gli oneri per la sicurezza saranno, quindi, contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello stabilito dalla Stazione Appaltante e non soggetto a ribasso di gara.

Art. 54. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri seguenti:

- A) L'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.P.R. 20/03/1956 n. 320 e dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, con particolare riferimento al controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza e sull'uso dei mezzi di protezione messi loro a disposizione.
L'impegno all'espressa accettazione del "Codice Etico degli Appalti Comunali" approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 28/01/2003 n. mecc. 2003-00530/03, esecutiva dal 16/02/2003.
- B) L'osservanza delle disposizioni vigenti relative all'assunzione obbligatoria degli appartenenti a categorie aventi particolari benemeritenze e, segnatamente, alle disposizioni riguardanti il collocamento obbligatorio degli invalidi per il servizio e degli orfani di guerra ed equiparati, di cui alle Leggi 03/06/1950 n. 375, 24/02/1953 n.142 e 13/03/1958 n.365.
- C) L'obbligo di osservare quanto stabilito dagli artt. 1, 2, 3 della Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 12/04/1951 n. 9810/15G e comunicato dalla Prefettura di Torino in data 02/05/1951, n.20896 Div. 4, all'oggetto: "Capitolato d'appalto e clausole di contratto collettivo".
In particolare:
- 1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore di appartenenza nella Provincia di Torino, per tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti in altre province, ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
 - 2) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati al punto C/1 del presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se e del caso, anche allo Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente assolti.
Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè avrà titolo a risarcimento di danni.
- D) L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme previste dalle Leggi antimafia 31/05/1965 n. 575 - 13/09/1982 n. 646 - 12/10/1982 n. 726 - 23/12/1982 n. 936 - 19/03/1990 n. 55 e s.m.i.. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese per la fornitura dei materiali.
- E) In base a quanto stabilito dal secondo comma dell'art.22 del D.L. n. 152 del 13/05/1991 convertito in Legge n. 203 del 12/07/1991 "il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità".

Ai sensi dell'art. 339 della Legge 20/03/1865 n. 2248 all. F, come sostituito dall'art. 22 della Legge 12/07/1991 n. 203, è vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura le quali non siano riconosciute dall'Amministrazione.

Analogamente, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Comunale per i contratti, devono essere autorizzate le procure e le deleghe all'incasso.

Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Comunale dei contratti, le modificazioni e le trasformazioni sociali delle ditte devono essere approvate con apposita determinazione dirigenziale.

F) Il piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., redatto dall'Impresa, farà parte integrante del contratto e, dovrà essere consegnato all'Ente Appaltante entro trenta giorni e comunque prima della consegna dei lavori. Le violazioni del piano da parte dell'Appaltatore comporteranno l'immediata interruzione dei lavori per colpa dell'Impresa, il suo allontanamento dal cantiere fino alla comunicazione scritta della Ditta sugli avvenuti adeguamenti ed ammende di Euro 258,23 per ogni singola violazione contestata o verbalizzata. Le sanzioni comminate saranno applicate con deduzione dall'importo del conto finale o dei singoli certificati di pagamento. Le gravi e ripetute violazioni del piano e delle norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora all'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore Tecnico di Cantiere vigila sull'osservanza del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

G) In base al disposto dell'art.9 del D.P.C.M. del 10/01/1991 n.55 la Ditta dovrà adempiere, nei modi e nei tempi stabiliti, alle prescrizioni sotto riportate:

- fornire, alla Direzione Lavori, l'elenco dei nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione delle opere in oggetto e copia dei rispettivi libretti di lavoro da cui risulti l'appartenenza all'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori. Di ogni successiva variazione in merito deve essere data urgente comunicazione;
- presentare la dichiarazione con la quale i Titolari della ditta attestano per sè e per i conviventi di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di procedimenti in corso riguardanti la delinquenza mafiosa (per il caso dell'eventuale consegna dei lavori in pendenza del contratto);
- produrre la certificazione antimafia prevista dalla Legge del 19/03/1990 n. 55 e successive modificazioni;
- presentare prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile assicurativi ed infortunistici);
- trasmettere con cadenza quadrimestrale le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento;
- nominare il Direttore Tecnico di cantiere il quale, in collaborazione con il Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori, è responsabile dell'osservanza del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Pertanto, l'Appaltatore avrà cura di comunicare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione Lavori della Stazione Appaltante, il nominativo del predetto Direttore Tecnico di cantiere. Le Autorità da cui gli offerenti possono ottenere informazioni pertinenti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza sono:
I.N.A.I.L. - Sede Provinciale
I.N.P.S. - Sede Provinciale
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO
CASSA EDILE - Sede di Torino
S.PRE.SAL. - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

H) Il subappalto è disciplinato dalla Legge 19/03/1990 n. 55 e successive modificazioni ed Integrazioni e dal D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del suddetto D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
 - 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al

rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
 11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- I) Ogni onere relativo alla custodia del cantiere sarà a carico dell'Impresa, la quale sarà obbligata all'osservanza delle Leggi 13/09/1982 n. 646 e 12/10/1982 n. 726 e successive loro integrazioni.
- L) Saranno, altresì, a carico dell'Impresa gli obblighi seguenti:
- 1) L'assunzione del progetto definitivo redatto dal Civico Ufficio Tecnico divenendo totalmente responsabile della esecuzione dell'opera. L'Impresa risponderà totalmente ed esclusivamente per tutte le forniture ed opere da essa eseguite, dell'osservanza delle vigenti leggi o regolamenti e dei danni provocati a terzi, o a causa di terzi;
 - 2) L'assunzione di ogni più ampia responsabilità civile relativa alle opere in c.a.o. e c.a.p. norma della Legge 05/11/1971 n. 1086, della Circolare Ministeriale 09/01/1980 n. 20049, dei DD.MM. 09/01/1996 e 16/01/1996 nonché delle relative Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 252 AA.GG./S.T.C. del 15/10/1996 e 156 AA.GG./S.T.C. del 04/07/1996 e degli oneri derivanti, compreso il collaudo statico, tenendo conto degli aggiornamenti normativi nel settore delle costruzioni (Norme Tecniche per le Costruzioni – D.M. 14/01/2008) e in conformità alle norme di settore UNI – EN 206-1 “Calcestruzzo – specificazione, prestazione, produzione e conformità” e UNI 11104 documento di applicazione nazionale della precedente norma UNI – EN 206-1;
 - 3) L'accertamento, prima dell'inizio dei lavori, della presenza dei cavi e delle tubazioni nel sottosuolo interessato dall'esecuzione delle opere. Ogni più ampia responsabilità derivante dal danneggiamento dei medesimi per l'esecuzione dei lavori ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore;
 - 4) La presenza continua del Capo Cantiere e, inoltre, la presenza di un tecnico di propria fiducia ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla Direzione Lavori durante il periodo di esecuzione dell'opera.
 - 5) L'esecuzione, a propria cura e spese, presso Laboratori Universitari Ufficiali, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati.
 - 6) Far reperire in cantiere, per tutta la durata dei lavori, apposita blocchiera regolamentare

per la formazione dei campioni d'impasto da trasmettere, a sua esclusiva cura, ad un Laboratorio Universitario Ufficiale, per le usuali analisi e prove di rottura.

- 7) La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti generali o di dettaglio e misurazioni relative sia alle operazioni di consegna dei lavori e di verifica di tracciati sia a quelle inerenti la stesura della contabilità e la collaudazione delle opere.
 - 8) L'adozione, nell'esecuzione dei lavori, delle cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere a persone, a beni mobili ed immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti ed infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione nonché il suo personale preposto alla sorveglianza e direzione lavori. E' a carico dell'Impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.P.R. n. 302 del 19/03/1956 e dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione nonché delle norme generali dell'igiene del lavoro;
 - 9) La fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei lumi e delle boe luminose per i segnali notturni e quanto altro potrà rendersi necessario onde garantire la piena sicurezza della viabilità e della navigazione, sia di giorno che di notte. La Ditta sarà responsabile comunque verso i terzi di qualunque inconveniente o danno possa derivare dall'inosservanza delle vigenti norme in materia.
 - 10) La Ditta dovrà provvedere alla sorveglianza, sia di giorno che di notte con il personale necessario, dei cantieri e delle zone interessate dai lavori, oltre che di tutti i materiali impiegati o da impiegare.
 - 11) Le spese per la fornitura delle fotografie ritenute utili per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima, durante e dopo l'esecuzione delle opere.
 - 12) L'impianto nel cantiere di locali ad uso ufficio per il personale di Direzione ed Assistenza, arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati secondo le richieste della Direzione Lavori.
 - 13) La collocazione nel cantiere di uno o più tabelloni con l'indicazione dei lavori, come sarà prescritto dalla Direzione Lavori.
 - 14) Qualora il Cantiere interessasse zone al di sotto di linee aeree in tensione (A.T.M., ecc.), la Ditta dovrà adottare tutti gli opportuni provvedimenti per il rispetto delle norme di sicurezza e dell'art.29 della Legge n. 191, del 1974.
- M) A lavori ultimati l'impresa è tenuta a dimostrare, con regolare dichiarazione, di aver versato i dovuti contributi alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza nonché all'Ente Scuola e all'Istituto di Anzianità di Mestiere.
- N) Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dal cantiere oggetto dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a trasportarli ed a smaltirli presso una discarica autorizzata. Successivamente, la città di Torino effettuerà il pagamento diretto alla discarica autorizzata, previa presentazione di fattura intestata alla stessa.
- O) Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

L'Impresa dovrà intervenire tempestivamente per eseguire tutte quelle opere e sostituzioni che si rendessero necessarie senza che occorranno particolari ordini della Direzione Lavori.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con ordine scritto, si procederà d'ufficio e la spesa verrà addebitata all'Impresa inserendola nel Registro di Contabilità.

P) Il Titolare o il Legale Rappresentante o il Direttore Tecnico della Ditta, o persona da essi delegata, dovrà prendere visione del Capitolato Speciale d'Appalto e degli elaborati di progetto presso l'Ufficio Tecnico LL.PP.- Settore Ponti e vie d'acqua - piazza San Giovanni n. 5 - Torino. Insieme ai documenti da presentare per l'ammissione alla gara d'appalto, sempre pena l'esclusione, la Ditta dovrà presentare dichiarazione dove venga precisato che, nel redigere l'offerta, ha:

- tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro, in conformità a quanto indicato nel piano di sicurezza redatto, secondo le prescrizioni del D.Lgs. del 09/04/2008 n.81 e s.m.i., espletato tutte le operazioni ritenute opportune al fine di effettuare un'attenta ed approfondita valutazione tecnico-economica dei lavori da eseguire, con particolare riguardo per le opere a corpo, sollevando in tal modo l'Amministrazione da qualsiasi contestazione e/o riserva successiva.

Art. 55. NORME ANTINFORTUNISTICHE - RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI – PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA E LA REGOLARITA' NEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà fornire ai propri dipendenti le suddette norme nonché renderli edotti di tutte le misure che verranno assunte in ottemperanza a quanto stabilito.

Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme contrattuali, di legge, e quelle specifiche che Egli abbia stabilito.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti od a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi, fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Ai sensi del Protocollo d'Intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino adottato dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2009, n. mecc. 2009-09655/29, le cui disposizioni sono qui integralmente richiamate, si precisa inoltre che:

- 1 le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano a conservare, presso la loro sede di lavoro, le comunicazioni obbligatorie anticipate effettuate al Centro per l'Impiego ex art. 39 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche dalla L. 133/2008, anche al fine di rendere meno invasiva ed affannosa per le stesse imprese la fase di una eventuale verifica ispettiva da parte degli Organi di Vigilanza;
- 2 le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 72 del 25.02.2000, ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché da CCNL di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile ove prevista;
- 3 le imprese appaltatrici/esecutrici sono obbligate a far effettuare, ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, 16 ore di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso l'Ente Scuola CIPET, come previsto dal CCNL Edile del 18.06.2008;
- 4 tutti i lavoratori presenti a qualsiasi titolo all'interno delle aree di cantiere devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, comma 1, lett u) D.Lgs. 81/2008;
- 5 l'appaltatore deve applicare e far applicare, a tutti i lavoratori impiegati nella realizzazione di

opere edili ed affini, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Edilizia ed affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi, inclusa l'iscrizione alla Cassa Edile; per le attività non ricomprese nel settore edile, l'obbligo dell'adozione e del rispetto del trattamento economico e normativo di cui al CCNL di riferimento e ai relativi accordi integrativi;

6 verranno fatte, a cura della Stazione Appaltante, le comunicazioni di legge previste dall'art. 99 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (notifica preliminare), prima dell'inizio dei lavori, agli Enti competenti.

Art. 56. LAVORI SU SEDIMI APERTI AL PUBBLICO TRANSITO

I lavori in oggetto interessano in parte sedimi aperti al pubblico transito. Pertanto, la Ditta esecutrice dovrà attenersi alle disposizioni in merito del Nuovo Codice della Strada (D.L. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del medesimo (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992) e successive modificazioni nonchè delle norme che regolano la navigazione sui corsi d'acqua.

Saranno a carico dell'Impresa gli oneri e le responsabilità che competono in dipendenza di deviazioni ed interruzioni del traffico e della navigazione, in modo particolare la fornitura, la posa e il mantenimento in efficienza della regolamentare segnaletica orizzontale e verticale, corredata dai necessari dispositivi di illuminazione notturna, rifrangenti rossi, boe luminose e quanto altro potrà rendersi necessario onde garantire la piena sicurezza della viabilità e della navigabilità, sia di giorno che di notte.

Se si rendesse necessario, o fosse richiesto dalla Polizia Municipale, l'Impresa sarà tenuta ad instaurare turni di vigilanza mediante idoneo personale per la disciplina del traffico e della navigazione.

La chiusura di vie, la deviazione o canalizzazione del traffico sarà decisa esclusivamente dalla Città senza alcun riconoscimento alla Ditta appaltatrice per disagio, lungaggini od altro a causa dei lavori eseguiti in tali condizioni.

La Ditta sarà responsabile comunque verso terzi di qualunque inconveniente o danno possa derivare dalla inosservanza delle vigenti norme in materia.

Art. 57. LAVORI SU AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E ALBERATE.

I lavori interessano aree verdi pubbliche e private.

L'impresa esecutrice dovrà attenersi alle disposizioni in merito stabilite dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città attualmente in vigore.

Art. 58. TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

La tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa allo steccato di cantiere, recinzioni, delimitazioni ecc. necessari per l'esecuzione dei presenti lavori, non sarà dovuta in quanto trattasi di lavori eseguiti per conto della Città.

Art. 59. DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE

I documenti contabili sono tenuti secondo le prescrizioni del Regolamento approvato D.P.R. 21/12/1999 n. 554 ed in attuazione del disposto dell'art. 27 della Legge 29/03/1983 n. 93, nonchè dell'art. 1, 2° comma, del D.P.C.M. in data 15/02/1989 e della Circolare n. 36928 del 04/08/1989 che indirizzano all'adeguamento dei sistemi informatici presso la Pubblica Amministrazione.

Le osservazioni dell'Appaltatore sui predetti documenti nonchè sul certificato di collaudo devono essere presentate ed iscritte, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento di cui al precedente comma.

Art. 60. PENALITA'

Valgono le norme degli artt. 21 e 47 del già citato Capitolato Speciale del 03/12/1951, con la precisazione che gli importi delle penalità colà previste all'art. 21, paragrafi A), B), C) e D) restano fissati in Euro 258,23 per ogni violazione delle prescrizioni inserite nei paragrafi medesimi.

Le penalità previste dal presente Capitolato saranno applicate con deduzione dell'importo da quello del conto finale o dei singoli certificati di pagamento.

Varrà, inoltre, quanto stabilito:

- dall'art. 69 del "Regolamento dei contratti" della Città (deliberazione Consiglio Comunale del 7/03/2005, mecc. 200408060/03);

- dal presente Capitolato, all'art. 17 punto F, per quanto concerne le violazioni delle norme di sicurezza del lavoro (piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori).

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 61 - MISURAZIONE DELLE OPERE

L'importo effettivo delle opere verrà determinato a misura, oppure in economia, qualora le stesse siano suscettibili di misurazione o eseguite in condizioni particolarmente disagiate.

Nella misurazione delle opere, ai fini della registrazione contabile, si fa riferimento a quanto di seguito specificato e a quanto stabilito nel Capitolato Speciale per le opere di canalizzazione ed analoghe del sottosuolo (Delib. 30/10/1943, Pref. 16/12/1943 n. 43639).

In particolare ci si atterrà a quanto sotto riportato per quanto concerne:

- Scavi

Con i prezzi dell'allegato elenco relativi agli scavi, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per eventuali murature, trovanti o conglomerati naturali (puddinghe) anche se richiedenti l'uso di leve, mazze, scalpelli, martelli demolitori ecc., compresa l'esecuzione anche in più fasi con la sola esclusione della roccia richiedente l'impiego di mine, o di particolari attrezzature;
- per rimozione di eventuale massicciata stradale e sistemazione a raso;
- per formazione e successivo reinterro di rampe o piste per l'accesso dell'opera;
- per tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc;
- per regolarizzazione delle pareti e lo spianamento del fondo;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico del materiale, con l'impiego qualsiasi mezzo, nei siti indicati dalla Direzione Lavori;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere;
- per ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti per il trasporto delle materie di scavo, per passaggi, attraversamenti, ecc;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

- Scavi subacquei

Con i prezzi dell'allegato elenco relativi agli scavi subacquei, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per dare ultimati i lavori secondo le prescrizioni progettuali, ivi compreso la formazione e successivo ripristino di rampe o piste per l'accesso dell'opera, la rimozione, il carico e il trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale presente in alveo.

- Riempimenti

Verranno contabilizzati facendo riferimento unicamente alle sezioni geometriche di scavo indicate nello specifico paragrafo del presente Capitolato e a quelle del relativo manufatto.

Nel prezzo di elenco sono compresi:

- prelievo o fornitura e trasporto del materiale idoneo al luogo di impiego;
- spianamento e costipamento con adeguati mezzi meccanici;
- ogni altro onere, nessuno escluso, per una perfetta sistemazione delle trincee e sottosuoli stradali o di aree verdi a tergo delle strutture.

Art. 62 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto, si sia reso esatto conto della natura dei lavori da eseguire, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

In particolare si intende compresa:

- a) per i materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, cali, perdite, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada.
- b) per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, per premi di assicurazioni sociali, per trasporti da e per il cantiere, ecc.
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti per l'uso, compresa la mano d'opera per il regolare funzionamento.

d) per le opere: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantieri, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti o scarichi, in ascesa o in discesa, ecc. e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto e perfetto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

Nessun maggior compenso sarà corrisposto per eventuali eccedenze del volume di scavo, dei movimenti di terra in genere, del trasporto a discarica, del calcestruzzo e di ogni altra fornitura od onere occorrente, conseguenti all'impiego di tecnologie od attrezzature che l'Impresa riterrà opportuno.

I prezzi medesimi, assoggettati alla variazione offerta sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono dunque accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza effettuati a tutto suo rischio e pericolo e quindi sono fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e causa, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che, nella determinazione dei prezzi, l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso inoltre il suo beneficio.